

(N. 2542)

SENATO DELLA REPUBBLICA

PROPOSTA DI LEGGE

approvata dalla IV Commissione permanente (Finanze e tesoro) della Camera dei deputati
nella seduta del 18 luglio 1952 (V. Stampato N. 2293)

d'iniziativa dei Deputati **TOGNI, ANGELINI e NEGRARI**

TRASMESSA DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 28 LUGLIO 1952

Provvedimenti per la zona industriale apuana

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

Ferma restando la disposizione del secondo comma dell'articolo 6 del decreto legislativo 31 marzo 1948, n. 242, l'esenzione per un decennio dalla data della loro attivazione, dalla imposta di ricchezza mobile, si applica agli stabilimenti che vengono costruiti o ricostruiti entro il 31 dicembre 1954, nella zona industriale di Apuania.

Le agevolazioni disposte nell'articolo 7 del decreto legislativo 31 marzo 1948, n. 242, in

materia di imposta di registro e di trascrizione, hanno effetto fino al 31 dicembre 1954.

Le disposizioni dei commi precedenti si applicano anche ai comuni indicati nell'articolo 1 della legge 21 luglio 1950, n. 818.

Art. 2.

È richiamato in vigore, fino al 31 dicembre 1956, l'articolo 2 della legge 23 gennaio 1941, n. 147, che approva il piano regolatore generale edilizio e di ampliamento di Apuania e della Marina di Apuania.

Il Presidente della Camera dei deputati

GRONCHI.